



Comune di Adro

**Regolamento per l'istituzione del
Servizio di Volontariato Civico
e del
Registro Comunale dei Volontari Civici**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 07/07/2025

Sommario

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIATO CIVICO	3
ART. 3 - IDENTIFICAZIONE DEGLI AMBITI E DELLE ATTIVITÀ DI INTERVENTO	4
ART. 4 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI	4
ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI.....	5
ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI	5
ART. 7 - MODALITÀ DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI .	6
ART. 8 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, DOTAZIONI E ATTREZZATURE, OBBLIGHI DEL VOLONTARIO CIVICO.....	6
ART. 9- OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA	8
ART. 10 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	8
ART. 11 - SPONSORIZZAZIONI.....	8
ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di Associazioni regolarmente costituite, di gruppi spontanei informali, di singoli cittadini e di altri soggetti a carattere non lucrativo, all'attuazione di servizi ed interventi di carattere generale, volti alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione comunale intende promuovere e favorire. Esso nasce dalla volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Adro.
2. L'ente riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile.
3. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli.
4. L'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dagli eventuali specifici regolamenti che le disciplinano.

ART. 2 – DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIATO CIVICO

1. Il volontariato civico, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come l'insieme di attività prestate esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile.
2. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e gli altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari, infatti, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente, ma potranno collaborare con tale personale unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare forme di intervento innovative.
3. Le attività di volontariato, anche quando continuative, rivestono, inoltre, carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione comunale. L'instaurazione di rapporti di volontariato non implica la rinuncia alla copertura di eventuali posti vacanti, non pregiudica il rispetto della normativa vigente in tema di collocamento obbligatorio di categorie protette e non sostituisce in alcun modo le prestazioni di lavoro accessorio.
4. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.
5. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

ART. 3 – IDENTIFICAZIONE DEGLI AMBITI E DELLE ATTIVITÀ DI INTERVENTO

1. Il volontariato civico individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali, regionali, dallo Statuto comunale e/o dai regolamenti comunali.
2. L'attività di volontariato individuale riguarda interventi ordinari inerenti ai beni di proprietà e/o di competenza del Comune di Adro, nonché i servizi di interesse generale, prevalentemente nei seguenti settori o ambiti:
 - a) tecnico: tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, manutenzione degli spazi pubblici, compresi parchi e aree gioco, e dell'arredo urbano;
 - b) culturale: attività di sorveglianza nella biblioteca, alle mostre e nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; partecipazione agli eventi o manifestazioni ricreative, del tempo libero, culturali e sportive, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale, compreso l'eventuale posizionamento di sedie, tavoli e transenne; recupero e valorizzazione di beni culturali materiali;
 - c) sociale: supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione, sorveglianza dei bambini all'entrata e all'uscita dalle scuole, accompagnamento e sorveglianza dei bambini su scuolabus o nello svolgimento del progetto "pedibus", prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, supporto nell'assistenza a persone diversamente abili e bisognose, trasporti sociali verso ospedali, ambulatori e/o strutture socio-sanitarie utilizzando autoveicoli di proprietà comunale;
 - d) comunicazione: valorizzazione della comunicazione istituzionale mediante l'apporto di particolari conoscenze nell'ambito dell'utilizzo di social network, distribuzione di volantini e/o di materiale informativo predisposto dal Comune e/o relativo ad eventi promossi dall'Amministrazione comunale.
3. L'elenco di cui al comma precedente è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori e ambiti di attività; è pertanto fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco, ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.
4. Sono escluse dal presente Regolamento le attività afferenti all'ambito dei Servizi di Protezione Civile in quanto regolate da specifiche disposizioni di legge e da specifiche convenzioni.
5. Si escludono esplicitamente tutte le azioni inerenti alla sicurezza pubblica come ronde di polizia e controllo del territorio.

ART. 4 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

1. È istituito presso il Comune di Adro il Registro Comunale dei Volontari Civici (RCVC), suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli volontari, Gruppi, Associazioni, possono richiedere l'iscrizione al fine di rendere nota la propria disponibilità allo svolgimento delle attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art.3. L'iscrizione nel registro avverrà solo dopo la valutazione dell'Amministrazione ed è essenziale al fine dell'espletamento di attività di volontariato civico.
2. Il registro dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo on-line del Comune di ADRO, previo assenso dei diretti interessati.

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
 - a. Età non inferiore ai 18 anni;
 - b. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività;
 - c. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - d. per i cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
 - e. iscrizione nel Registro Comunale dei Volontari Civici (RCVC).
2. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

1. Al Registro Comunale dei Volontari Civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei.
2. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli sportelli comunali e sul sito web istituzionale.
3. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a. tutti i dati previsti dal modulo stesso;
 - b. l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - c. la o le scelte effettuate in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;
 - d. l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
4. Il Registro Comunale dei Volontari Civici è tenuto per ordine alfabetico presso l'ufficio segreteria, che ne cura anche l'aggiornamento. Per ciascun volontario sono riportati i dati personali, il numero di iscrizione e gli ambiti di intervento per i quali è stata dichiarata la disponibilità.
5. Le persone, al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per una, alcune o tutte le attività indicate all'art. 3. Il responsabile del servizio comunale presso il quale il volontario iscritto all'Albo chiede di prestare la propria opera, può invitare il medesimo ad un colloquio per acquisire maggiori elementi al fine di verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione alle attività da svolgersi.
6. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dal Responsabile competente, che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione nel registro, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata. Se l'esito dell'esame sarà positivo, il cittadino assumerà ufficialmente il ruolo di volontario civico e potrà svolgere le attività richieste dall'Ente; l'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda. Il procedimento si conclude di norma entro 30 giorni dall'acquisizione a protocollo dell'istanza, salvo eventuali sospensioni dei termini debitamente comunicate al richiedente.
7. I volontari inseriti nel Registro vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.
8. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello necessario, a cura del responsabile del servizio può essere valutata la possibilità, anche

temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.

9. Prima di avviare l'attività, ed in base alle esigenze, può essere prevista una formazione specifica da parte del responsabile del servizio comunale interessato, al fine di fornire al volontario le informazioni di base necessarie.

ART. 7 - MODALITÀ DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

La cancellazione dall'Elenco viene disposta al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a. rinuncia espressa del volontario; il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione scritta al responsabile del servizio comunale competente;
- b. accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi o qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato, seppur richiesta;
- c. accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale;
- d. dal comportamento del volontario possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza in generale;
- e. siano accertate a carico del volontario civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.

ART. 8 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, DOTAZIONI E ATTREZZATURE, OBBLIGHI DEL VOLONTARIO CIVICO

1. All'inizio della collaborazione, il responsabile del servizio competente per materia predispone, di comune accordo con il volontario, il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario si deve attenere per quanto riguarda le modalità, i tempi di svolgimento e l'uso degli strumenti necessari.
2. I volontari che partecipano alle varie iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di associazioni, sono coordinati nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. I rapporti tra i volontari e il Comune hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.
3. È fatto divieto di adibire i volontari ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità tecniche o particolari abilità manuali.
4. In particolare, ai responsabili dei vari servizi comunali interessati compete:
 - a. accertare, direttamente o con il supporto dei servizi pubblici competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psicofisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b. vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, laddove previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c. valutare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici;

- d. se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini, i dipendenti comunali e gli amministratori; devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto del ruolo di cui sono investiti in funzione dell'attività che devono svolgere.
 6. Il responsabile comunale, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni ed organizzazioni, qualora:
 - a. da esse possa derivare un danno a persone o cose;
 - b. vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
 - c. siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.
 7. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura della Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi.
 8. I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle attività sono messi a disposizione dal Comune. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro e ne dispongono diligentemente secondo la propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino alla riconsegna. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.
 9. Nel caso in cui il volontario civico debba utilizzare un autoveicolo comunale:
 - a) è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
 - b) è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Responsabile del Servizio interessato e ad astenersi dalla guida del veicolo eventualmente assegnatogli per i servizi richiesti. Il volontario è tenuto inoltre a compilare l'apposita scheda presente su ogni automezzo.
 10. Per garantire la necessaria programmazione delle attività i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi e le associazioni di volontariato, devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.
 11. I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni di volontariato, si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
 12. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.
 13. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.
 14. Il Volontario Civico, tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso, non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali, operando nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con il

quale entra in relazione. Esso deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolge l'attività, esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative. I volontari sono inoltre tenuti all'osservanza del "segreto d'ufficio" e non possono fornire a chi non ne abbia il diritto notizie circa atti e fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

15. Il responsabile comunale, valutata l'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative, può indicare al Volontario Civico documenti e ambiti amministrativi ai quali non può aver accesso.

ART. 9- OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Al Comune compete la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii .
2. Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
3. Nel caso di volontari appartenenti a gruppi, associazioni, organizzazioni o altri soggetti a carattere non lucrativo, le parti possono concordare che l'onere della copertura assicurativa sia posto a carico del soggetto terzo a cui i volontari appartengono.
4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.
5. L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.
6. L'Amministrazione comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso l'adozione di idonee iniziative di promozione.

ART. 10 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se e a quale associazione potersi iscrivere.
2. L'iscrizione al registro comunale in qualità di singolo volontario non esclude l'essere socio iscritto ad associazioni di volontariato.
3. Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le varie associazioni di volontariato al fine di:
 - a. promuovere le organizzazioni di volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
 - b. effettuare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di volontariato;
 - c. individuare priorità e proposte di interventi di solidarietà sociale;
 - d. attuare il confronto tra l'Amministrazione comunale e le Organizzazioni di Volontariato.

ART. 11 – SPONSORIZZAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, di realizzare maggiori economie ed ottenere una migliore qualità dei servizi,

l'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi; tali iniziative devono inoltre essere dirette al perseguimento di interessi pubblici ed escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

2. Saranno pertanto promosse proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento attenendosi alle normative vigenti in tema di sponsorizzazione nella pubblica Amministrazione.

ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia di volontariato.